

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 26 marzo 2010

Circolare n. 9/2010

OGGETTO: Modelli INTRASTAT - Nuove modalità e termini di presentazione – Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

PREMESSA

Con il DLgs. 11/2/2010 n. 18, pubblicato sulla *G.U.* 19/2/2010 n. 41 ed entrato in vigore il 20/2/2010, sono state recepite nell’ordinamento italiano le disposizioni in materia di IVA contenute nelle direttive comunitarie n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.

In particolare, le nuove disposizioni modificano la disciplina dei modelli INTRASTAT, che devono essere presentati dai soggetti IVA che effettuano operazioni intracomunitarie.

In attuazione del suddetto DLgs. 18/2010 sono stati quindi emanati:

- il DM 22/2/2010, contenente la nuova disciplina relativa alle modalità e ai termini di presentazione dei modelli INTRASTAT;
- la determinazione dell’Agenzia delle Dogane 22/2/2010 n. 22778, che ha approvato i nuovi modelli INTRASTAT, con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la presentazione in via telematica o in formato elettronico.

Con la circ. 18/3/2010 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT, che vengono di seguito analizzati.



PERIODICITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

PASSAGGIO DALLA PERIODICITÀ TRIMESTRALE A QUELLA MENSILE

I modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000,00 euro.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che:

- il superamento della soglia di 50.000,00 euro deve essere accertato distintamente:
 - per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1);
 - per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2);
- all'interno delle due tipologie di modelli INTRASTAT, le singole categorie di operazioni (cessioni di beni o prestazioni rese, oppure acquisti di beni o prestazioni ricevute) generano parametri che non si sommano tra loro; ad esempio, rimane trimestrale il soggetto che ha effettuato cessioni di beni per 35.000,00 euro e prestazioni di servizi per 25.000,00 euro;
- in caso di superamento della soglia di 50.000,00 per una singola categoria di operazioni (cessioni o prestazioni rese, oppure acquisti o prestazioni ricevute), scatta però l'obbligo di presentazione mensile per l'intero modello INTRA-1 o INTRA-2, non potendosi operare un frazionamento tra beni e servizi rientranti nello stesso modello; ad esempio, un soggetto che ha effettuato acquisti intracomunitari di beni per 60.000,00 euro e ha ricevuto servizi per 10.000,00 euro diviene mensile per la presentazione dei modelli INTRA-2;
- è quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 (cessioni e prestazioni rese) rispetto ai modelli INTRA-2 (acquisti e prestazioni ricevute).

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia di 50.000,00 euro:

- i modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata;
- per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare i relativi elenchi, appositamente contrassegnati.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- in caso di superamento della soglia, l'obbligo di presentazione mensile dei modelli decorre in relazione allo stesso mese in cui la soglia viene superata;
- i modelli relativi ai mesi del trimestre già trascorsi devono essere presentati contestualmente alla presentazione del primo modello mensile.



SOGGETTI CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i soggetti che iniziano l'attività presentano i modelli INTRASTAT trimestralmente, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia di 50.000,00 euro.

SOGGETTI CHE EFFETTUANO SOLO PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE DI SERVIZI

In relazione alle prestazioni intracomunitarie di servizi "generiche", il 2010 è il primo anno di applicazione dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT.

In considerazione di tale novità e del fatto che le regole di territorialità delle prestazioni di servizi sono cambiate con effetto dall'1/1/2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti passivi che rendono o ricevono solo prestazioni di servizi presentano i relativi modelli INTRASTAT con cadenza trimestrale, salvo che superino, a partire dal mese di gennaio 2010, la soglia di 50.000,00 euro.

Non è quindi necessario verificare l'ammontare delle prestazioni di servizi rese o ricevute nel 2009.

PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2010

Poiché il DM 22/2/2010, che ha stabilito le nuove modalità e termini di presentazione dei modelli INTRASTAT, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* solo il 5/3/2010, in attuazione dello Statuto del contribuente (L. 27/7/2000 n. 212), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che vengono prorogati i termini di presentazione dei modelli scaduti prima del suddetto 5/3/2010.

In pratica, i soli modelli INTRASTAT relativi a gennaio 2010, che avrebbero dovuto essere presentati entro il 20/2/2010 (su supporto cartaceo o elettronico) o il 25/2/2010 (in via telematica), potranno essere presentati:

- entro il 4/5/2010 (60 giorni dalla pubblicazione sulla *G.U.* del DM 22/2/2010);
- senza applicazione di sanzioni.

PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT INTEGRATIVI ENTRO IL 20/7/2010

Rimane ferma la possibilità, prevista dalla circ. Agenzia delle Entrate 17/2/2010 n. 5, di presentare modelli INTRASTAT integrativi, al fine di sanare errori od omissioni nei modelli già presentati:

- relativi:



-
- ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010, per i soggetti mensili;
 - al trimestre gennaio-marzo 2010, per i soggetti trimestrali;
 - entro il 20/7/2010;
 - senza applicazione di sanzioni.

COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

In relazione alla compilazione dei nuovi modelli INTRASTAT, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i servizi intracomunitari ricevuti, i dati da indicare nel modello, relativi al numero e alla data della fattura, sono quelli attribuiti dal committente italiano in sede di autofatturazione o di integrazione della fattura ricevuta.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo i più cordiali saluti.

Studio Associato Agosta